



# COMUNE DI PALAGIANO

## Provincia di Taranto

Reg. n. 44

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: VARIAZIONE PARZIALE DELLE ALIQUOTE IMU – ANNO 2012.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **16,30**, col prosieguo, nell'**Aula Consiliare "Norberto Bobbio"** presso la "**Casa delle Culture**", sita in Via San Marco n. 66, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Salvatore Cirillo e con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dr. Italo SGOBIO;  
All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) TARASCO Antonio	SI		11) MASTRONARDI Vito	Si	
2) CIFONE Pietro	Si		Cosimo		
3) PUCCI Salvatore	Si		12) SERRA Francesco	Si	
4) MONTEMURRO Carmine	Si		13) BORRACCI Donato	Si	
5) CIRILLO Salvatore	Si		14) MANCINI Francesco	Si	
6) LIPPOLIS Simone	Si		15) MARANGIONE Aldo	Si	
7) LATAGLIATA Domenico	Si		16) CARUCCI Francesco	Si	
8) MONACO Salvatore	Si		Giuseppe		
9) TAGARIELLO Mauro	Si		17) ROMANAZZI Giovanni	Si	
10) NARDELLI Vincenzo	Si				

PRESENTI: 17

ASSENTI : = = =

Risultato legale il numero degli intervenuti

#### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri e le attestazioni rese dai competenti uffici ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed allegati alla presente sotto la lettera A.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento".

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

Dato atto che il comma 12 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, e s.m.i., stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012 può modificare le aliquote base vigenti, per assicurare l'ammontare del gettito complessivo per il 2012. A tal riguardo, i comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al d. lgs. 267/2000 e all'art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Preso atto che il Consiglio Comunale di Palagianò nella seduta del 06.08.2012 ha deliberato l'istituzione dell'imposta municipale propria, l'approvazione del relativo regolamento comunale e le aliquote IMU per l'anno 2012, precisando all'uopo che l'ente preservava a suo favore la facoltà di modificare le aliquote deliberate entro la data del 30 settembre 2012, come previsto dalla normativa vigente.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **le aliquote base dell'imposta municipale propria sono state fissate per legge, attribuendo ai Comuni la facoltà di modificare le stesse, in aumento o in diminuzione entro i limiti prescritti; che il Consiglio comunale con propria delibera n. del 06.08.2012 ha fissato le seguenti aliquote:**

- **ALIQUOTA DI BASE**  $\implies$  **1,00%**  
*ovvero, aumento dello 0,24 % rispetto all'aliquota base vigente (0,76%) stabilita dallo Stato;*
- **ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI**  $\implies$  **0,76%**  
*ovvero, nessuna variazione rispetto all'aliquota base vigente (0,76%) stabilita dallo Stato;*
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  $\implies$  **0,40%**  
*ovvero, nessuna variazione rispetto all'aliquota vigente (0,4%) stabilita dallo Stato;*

- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**  $\implies$  **0,20%**  
ovvero, nessuna variazione rispetto all'aliquota vigente (0,2%) stabilita dallo Stato;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari al 50% dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Considerato che il Comune di Palagiano sotto il profilo economico-produttivo vede l'attività agricola quale settore trainante dell'economia locale, considerato inoltre, che il territorio di Palagiano, per l'intera superficie, costituisce oggetto d'imposta ai fini IMU, si rende necessario e doveroso effettuare un intervento calmierante delle aliquote IMU già applicate a beneficio dei soggetti il cui reddito principale è costituito dall'attività agricola e che risultano iscritti alla previdenza agricola (I.A.P. imprenditori agricoli professionali), specificando inoltre che tale beneficio si applica esclusivamente ai beni del socio dell'impresa agricola che svolge l'attività agricola in via principale, escludendo esplicitamente da tale beneficio i soci delle I.A.P. il cui reddito principale non è frutto dell'attività agricola.

Considerato inoltre, che la commissione bilancio in sede di approvazione delle aliquote, all'unanimità sia la maggioranza sia la minoranza si sono già espresse a favore di tale riduzione nei limiti consentiti dai vincoli di finanza pubblica, in considerazione della modalità di calcolo dell'incidenza della riduzione che nel caso di specie grava esclusivamente a carico del gettito del comune di Palagiano.

Dato atto che gli elevati tagli al fondo sperimentale di riequilibrio attuati nel 2012 per il comune di Palagiano ed in considerazione delle aliquote IMU già fissate la manovra oggetto del presente atto è sostenibile nella misura di 0.11 punti percentuali, pertanto, l'aliquota applicabile può essere determinata nella misura dello 0.65%, in favore dei soggetti che possiedono entrambi i seguenti requisiti:

1. Iscrizione alla previdenza agricola;
2. Reddito agrario quale reddito principale (I.A.P.);

3. In caso di società di persone, di capitali, cooperative e/o consorzi aventi la qualifica di imprese agricole, l'aliquota agevolata si applica esclusivamente al socio in possesso dei suddetti requisiti e limitatamente alla propria quota di beni o alla propria quota societaria.

Visto il preliminare parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario;

Uditi la relazione e gli interventi tutti riportati nel resoconto di seduta che verrà allegato alla presente deliberazione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 87 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

Con il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e proclamato dal presidente con la collaborazione del Vice Segretario Comunale:

presenti	n. 17
assenti	n. = = =
votanti	n. 17
astenuiti	n. 5 (Borracci, Serra, Mancini, Marangione e Carucci)
favorevoli	n. 12
contrari	n. = = =

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare l'aliquota IMU anno 2012 nella misura dello **0,65%** per gli imprenditori agricoli professionali che siano in possesso dei seguenti requisiti:

(a) iscrizione alla previdenza agricola;

(b) reddito agrario coincidente con il reddito principale (I.A.P.)

(c) in caso di società di persone, capitali, cooperative e/o consorzi aventi la qualifica di imprese agricole, l'aliquota agevolata si applica esclusivamente al socio in possesso dei suddetti requisiti e limitatamente alla propria quota di beni o alla propria quota societaria.

- 3) di rideterminare per il corrente esercizio le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - **IMU anno 2012:**

- **ALIQUOTA DI BASE**  $\implies$  **1,00%**

*ovvero, aumento dello 0,24 % rispetto all'aliquota base vigente (0,76%) stabilita dallo Stato;*

- **ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI**  $\implies$  **0,76%**

*ovvero, nessuna variazione rispetto all'aliquota base vigente (0,76%) stabilita dallo Stato;*

- **ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI di soggetti aventi la qualifica di imprenditori agricoli professionali ed in possesso dei requisiti specificati al punto 2,**  
 $\implies$  **0,65%**

*Ovvero, diminuzione di 0,11% rispetto all'aliquota base vigente (0,76%) per i terreni agricoli, così come stabilita dallo Stato;*

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  $\implies$  **0,40%**

*ovvero, nessuna variazione rispetto all'aliquota vigente (0,4%) stabilita dallo Stato;*

- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**  $\implies$  **0,20%**  
ovvero, nessuna variazione rispetto all'aliquota vigente (0,2%) stabilita dallo Stato;
- 4) di dare atto che le **aliquote così come determinate al precedente punto 2) decorrono dal 1° gennaio 2012;**
  - 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 34 del 06.08.2012;
  - 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente, su proposta del Presidente e stante l'urgenza

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con il seguente esito di votazione espressa nella forma di legge:

Presenti n. 17

Assenti: n. = = =

Votanti n. 17

Voti favorevoli: n. 17

Voti contrari: n. = = =

### **DELIBERA**

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Salvatore CIRILLO

---

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Italo SGOBIO

---

---

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **01/10/2012** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D. Lgs.267 del 18/08/2000)

Dalla residenza municipale li **01/10/2012**

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Italo SGOBIO

---

---

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs.267/2000);

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4 D. Lgs.267/00);

Dalla residenza municipale li: **01/10/2012**

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Italo SGOBIO

---